



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**Ufficio LAVORI PUBBLICI**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 21-06-2019**

**Reg. generale n. 340 del 21-06-2019**

---

**Oggetto: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ATTRACCO MECCANIZZATO TRA PARCHEGGIO VALCHIUSA E CENTRO STORICO - PERIODO LUGLIO 2019/DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che con propria determinazione n. 32/177 del 16/03/2018 è stata autorizzata l'apertura al pubblico esercizio, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621 adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, facendo obbligo al Comune di Treia, ente esercente, di attenersi alle norme di legge per quanto riguarda le verifiche periodiche, la sicurezza dell'impianto ed ogni eventuale obbligo cui sia tenuto l'esercente nella gestione dello stesso;

ATTESO che, così come richiesto dal D.M. del 2015 *“Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”*, non essendo l'impianto costantemente presidiato, è stato realizzato un impianto di videosorveglianza per l'impianto ascensore;

RICHIAMATA la determinazione n. 149/640 del 07/11/2017, con la quale è stato affidato il servizio annuale di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO);

PRESO ATTO che in data 26/10/2018 sono stati consegnati i *“Lavori di messa in sicurezza versanti in frana, regimazione acque meteoriche e consolidamento in C.da Valchiusa”*, i quali, interessando la stazione di valle dell'ascensore in parola ed il parcheggio Valchiusa, hanno reso necessario chiudere l'impianto;

CONSIDERATO necessario, in previsione della prossima ultimazione dei lavori succitati, e, pertanto, dell'apertura al pubblico dell'ascensore inclinato, provvedere all'affidamento del servizio di videosorveglianza;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante*

*affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”;*

- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018);

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

PRESO ATTO che il servizio di videosorveglianza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- l'istituto di vigilanza dovrà essere dotato di centrale operativa presenziata 24 ore su 24 in grado di ricevere sia gli allarmi che le immagini inviate dall'impianto di videosorveglianza;
- in caso di segnalazione di allarme, l'operatore della sala operativa visionerà le immagini provenienti dall'ascensore e provvederà immediatamente a contattare telefonicamente il referente nominato dall' esercente;
- in caso di malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza e/o allarme l'operatore della sala operativa dovrà avvisare l' esercente per i provvedimenti del caso;
- l'utente che si trovasse intrappolato nella cabina ascensore, per avaria dell'impianto, potrà azionare il pulsante di allarme (presente e segnalato all'interno della cabina) che oltre ad azionare una sirena in loco, attiverà un collegamento con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza esterno, per mezzo del sistema di trasmissione immagini e in vivavoce con l'operatore addetto alla videosorveglianza;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7.929 in data 19/04/2019 veniva richiesto un preventivo per il servizio di videosorveglianza dell'ascensore inclinato in parola, alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), in quanto in possesso delle competenze, organizzazione e requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;

VISTO il preventivo della società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), pervenuto al prot n. 11.848 del 20/06/2019, la quale quantifica il canone mensile per il servizio di videosorveglianza dell'ascensore inclinato nell'importo di € 150,00 oltre IVA 22%;

RITENUTO, pertanto, dover affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii, il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo luglio 2019 - dicembre 2020, onde permettere la continuità del servizio, alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), per il canone mensile di € 150,00 oltre IVA, per un importo complessivo per l'intero periodo di € 2.700,00 oltre IVA;

ACQUISITA l'autodichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dall'operatore economico, pervenuta al prot. n. 11.848 in data 20/06/2019, inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva della medesima ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva on-line prot. INAIL\_16825961 del 07/06/2019, con scadenza di validità prevista per il 05/10/2019;
- l'assenza di annotazioni pregiudizievoli sul casellario ANAC (accesso in data 21/06/2019);

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z9E28EBF7B;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

**D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo luglio 2019 - dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), per il canone mensile di € 150,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo per l'intero periodo di € 2.700,00 oltre IVA 22%;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello della videosorveglianza dell'impianto ascensore così come richiesto dal D.M. del 2015 "*Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*";
  - l'oggetto del contratto è, quindi, il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo luglio 2019 - dicembre 2020;
  - il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza;
  - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di DARE ATTO che:
  - il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il geom. Tartabini Marinella;
  - il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 3.294,00 al capitolo 110612 "*Manutenzione stabili di proprietà comunale addetti e non ai servizi comunali*" del bilancio corrente, di cui € 1.098,00 nell'annualità 2019 ed € 2.196,00 nell'annualità 2020, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI



In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 21-06-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24-09-2019

Treia, 09-09-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 09-09-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---